



Città di Cinisello Balsamo

Provincia di Milano

COPIA CONFORME

Codice n. 10965

Data: 14/04/2003

CC N. 42

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

OGGETTO: VENDITA DELLE AREE DI PROPRIETÀ COMUNALE CHE HANNO CAPACITÀ EDIFICATORIA ALL'INTERNO DEL PROGRAMMA INTEGRATO DI INTERVENTO, ADOTTATO CON DELIBERAZIONE DI C.C. N. 62 DEL 23.7.2002, RELATIVO ALLE AREE DENOMINATE ST/PMI DALLA VARIANTE GENERALE ADOTTATA, MEDIANTE ESPERIMENTO DI TRATTATIVA PRIVATA CON LE PARTI ATTUATRICI.

L'anno duemilatre addì quattordici del mese di Aprile alle ore 20.00, in seguito ad avvisi scritti, consegnati nei termini e nei modi prescritti dalla legge vigente, si è riunito il Consiglio Comunale in sessione STRAORDINARIA di prima convocazione ed in seduta PUBBLICA presieduta dal Sig. Zucca Emilio nella sua qualità di PRESIDENTE e con l'assistenza del Segretario Generale Avv. Merendino Gaspare.

Risultano presenti alla seduta i seguenti Componenti del Consiglio Comunale:

		PRES.	ASS.			PRES.	ASS.
Gasparini Daniela	DS	X					
1 - Zucca Emilio	DS	X		16 - Marsiglia Leonardo	D.L.M.U.	X	
2 - Napoli Pasquale	D.L.M.U.	X		17 - Petrucci Giuseppe	FI	X	
3 - Agosta Giuseppe	DS	X		18 - Berlino Giuseppe	FI	X	
4 - De Zorzi Carla A.	DS	X		19 - Riso Domenico	FI	X	
5 - Muscio Nicola	DS	X		20 - Bongiovanni Calogero	AN	X	
6 - Ravagnani Giorgio	DS	X		21 - Risio Fabio	D.L.M.U.	X	
7 - Lanfranchi Ester L.	DS	X		22 - Del Soldato Luisa	MDL	X	
8 - Digiuni Amilcare	D.L.M.U.	X		23 - Notarangelo Leonardo	MDL	X	
9 - Vigano` Davide	DS	X		24 - Sale Vittorio	AN	X	
10 - Fiore Orlando L.	DS	X		25 - Poletti Claudio	AS	X	
11 - Mangiacotti Luigi	DS	X		26 - Riboldi Rosa	RC	X	
12 - Sisler Sandro	AN	X		27 - Massa Gaetano	RC	X	
13 - Bianchessi Carlo	FI	X		28 - Leoni Raffaele Angelo	LEGA N.	X	
14 - Bonalumi Paolo	FI	X		29 - Viapiana Giuliano P.	D.L.M.U.	X	
15 - Ghezzi Bruno P.	FI	X		30 - Foti Carmelo	SDI	X	

Componenti presenti n.31.

Il Presidente, constatato che il numero dei componenti del Consiglio Comunale intervenuti è sufficiente per legalmente deliberare, dichiara aperta la seduta.

N° proposta: 14734

OGGETTO: VENDITA DELLE AREE DI PROPRIETÀ COMUNALE CHE HANNO CAPACITÀ EDIFICATORIA ALL'INTERNO DEL PROGRAMMA INTEGRATO DI INTERVENTO, ADOTTATO CON DELIBERAZIONE DI C.C. N. 62 DEL 23.7.2002, RELATIVO ALLE AREE DENOMINATE ST/PM1 DALLA VARIANTE GENERALE ADOTTATA.

Con deliberazione di Consiglio Comunale n. 62 del 23.7.2002 è stato adottato il Programma Integrato di Intervento relativo alle aree denominate ST/PM1 dalla Variante Generale adottata.

Il Comune è proprietario di mq. 5.800 facenti parte della Superficie territoriale del pii in oggetto.

Tali aree sono costituite da parte della via Bettola e da parte della via Ciro Menotti, parti cioè che -nel progetto di pii adottato ed in via di approvazione definitiva- perdono la funzione loro attualmente propria assumendo quella di Superficie fondiaria del comparto A del pii.

Le aree di cui sopra sono meglio indicate sulla tav. 3.2 – azionamento di P.I.I. in progetto – e individuate con le lettere L,M, e N, nonché sulla tav. P.I. – estratto catastale – allegati alla presente.

In base alla Variante Generale del PRG, tali aree partecipano -pro quota- alla capacità edificatoria del comparto.

Conseguentemente, spetta alle aree di proprietà comunale una quota della capacità edificatoria, pari a mq. 3.085, suddivisa, sulla base delle diverse destinazioni previste dal pii:

- in mq. 1.080 con destinazione produttiva-commerciale;
- in mq. 579 con destinazione produttiva-ricettiva;
- in mq. 613 a destinazione produttiva-direzionale;
- in mq. 813 a destinazione produttiva-ludico/ricreativa.

Alla capacità edificatoria, pari a mq. 3.085, per la realizzazione delle opere ineriscono le seguenti obbligazioni, derivanti dalla convenzione adottata con delibera di C.C. n. 62 del 23.7.2002, a cui si rinvia:

- asservimento/cessione gratuita di standard pari a mq. 6.957 all'interno del pii;

- cessione gratuita di mq. 860,95 esterna all'ambito di pii e ricadente all'interno dell'ambito ST/SM;
- cessione gratuita di area destinata a viabilità per mq. 1.514;
- partecipazione pro-quota alla spesa per l'urbanizzazione;
- prestazione delle fidejussioni previste in convenzione;

nonché:

- partecipazione pro-quota al costo complessivo per la realizzazione delle opere;

Nella bozza di convenzione di cui alla deliberazione di adozione del pii in questione, alla lettera n delle premesse, il Consiglio Comunale si è riservato di assumere, al riguardo, la propria determinazione in merito alla quota di S.L.P. di spettanza.

Con determinazione dirigenziale n. 1509 del 4.11.2002 è stato conferito all'Ing. Gianluca Chinetti l'incarico per la perizia estimativa stragiudiziale asseverata della capacità edificatoria delle aree di proprietà comunale, all'interno del comparto del P.I.I. (Programma Integrato di Intervento) ambiti territoriali ST/PM1 e ST/SM della Variante Generale, adottato con delibera di C.C. n. 62 del 23.7.2002.

La perizia estimativa stragiudiziale asseverata, presentata in data 12.12.2002, prot. 41453, della capacità edificatoria di spettanza delle aree di proprietà comunale a destinazione stradale non confermata dalla Variante Generale al PRG e dal P.I.I., ha stimato un valore complessivo pari a **euro 1.884.918,85**.

Con delibera di Giunta Comunale n. 435 del 6.12.2002 si è individuata l'Agenzia del Territorio – Ufficio provinciale di Milano – per il conferimento di incarico per il parere di congruità tecnico-economica sulla perizia di stima giurata redatta dall'Ing. Chinetti, alla luce della peculiarità della stima in relazione alla pratica in questione.

Il parere di congruità dell'Agenzia del Territorio, pervenuto in data 23.1.2003 prot. 2505, ha stabilito che il valore dell'area, applicando il criterio del valore di mercato con riferimento alle SLP

(superficie lorda di pavimento) di spettanza della Amministrazione Comunale, risulta pari a euro 1.724.000,00; l'Agenzia del Territorio ha concluso però che “ alla luce dell'analisi di mercato svolta, avuto riguardo agli indicatori di mercato precedentemente richiamati, in considerazione dell'ubicazione dell'area in esame, ritiene congruo, nei limiti della tipica fascia di tolleranza estimale (10%) il valore di vendita stimato in € 1.884.918,85 dall'Ing. Chinetti, tecnico incaricato dal Comune di Cinisello Balsamo.”

La perizia estimativa in questione è stata approvata con determinazione dirigenziale n. 101 del 6.2.2003.

Conseguentemente si rende necessario procedere alla sdemanializzazione della quota parte della via Bettola e della via C. Menotti, meglio indicate sulla tav. 3.2 – azzonamento di P.I.I. in progetto – e individuate con le lettere L,M, e N, nonché sulla tav. P.I. – estratto catastale –, la cui efficacia si produrrà solo nel momento in cui i suddetti tratti stradali perderanno la loro attuale destinazione.

Si sottopone pertanto la presente per le determinazioni in merito.

Cinisello Balsamo, li **03/04/2003**

**Il responsabile del procedimento
(Russo Roberto)**

Il dirigente esprime ai sensi dell'art. 49, comma 1 del D.lgs n. 267 del 18/8/2000 i seguenti pareri sulla proposta di cui sopra:

- regolare dal punto di vista tecnico

IL DIRIGENTE DEL SETTORE
(Faraci Giuseppe)

- regolare dal punto di vista contabile

IL DIRIGENTE DEL SETTORE
(Polenghi Stefano)

OGGETTO

VENDITA DELLE AREE DI PROPRIETÀ COMUNALE CHE HANNO CAPACITÀ EDIFICATORIA ALL'INTERNO DEL PROGRAMMA INTEGRATO DI INTERVENTO, ADOTTATO CON DELIBERAZIONE DI C.C. N. 62 DEL 23.7.2002, RELATIVO ALLE AREE DENOMINATE ST/PM1 DALLA VARIANTE GENERALE ADOTTATA, MEDIANTE ESPERIMENTO DI TRATTATIVA PRIVATA CON LE PARTI ATTUATRICI.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Vista la relazione del Settore Gestione del Territorio allegata e parte integrante della presente deliberazione;

Vista la deliberazione di Consiglio Comunale n. 62 del 23.7.2002 con la quale è stato adottato il Programma Integrato di Intervento relativo alle aree denominate ST/PM1 dalla Variante Generale adottata;

Considerato che il progetto di P.I.I. prevede che alcune aree di proprietà comunale destinate a sede stradale, costituite da parte della via Bettola e da parte della via Ciro Menotti (pari a mq. 5.800 e individuate sulla tav. 3.2 – azionamento di P.I.I. in progetto - con le lettere L, M e N nonché dalla Tav. P.I – estratto catastale - e allegati alla presente), non vengano più riconfermate con tale destinazione;

Considerato che sulla base dell'art. 3.8 delle N.T.A. della Variante Generale adottata le aree suddette hanno una loro capacità edificatoria, pari a mq. 3.085 di SLP, così ripartita:

- in mq. 1.080 con destinazione produttiva-commerciale;
- in mq. 579 con destinazione produttiva-ricettiva;
- in mq. 613 a destinazione produttiva-direzionale;

- in mq. 813 a destinazione produttiva-ludico/ricreativa.

Dato atto che alla suddetta capacità edificatoria, pari a mq. 3.085, ineriscono le seguenti obbligazioni, derivanti dalla convenzione adottata con delibera di C.C. n. 62 del 23.7.2002, a cui si rinvia:

- asservimento/cessione gratuita di standard pari a mq. 6.957 all'interno del pii;
- cessione gratuita di mq. 860,95 esterna all'ambito di pii e ricadente all'interno dell'ambito ST/SM;
- cessione gratuita di area destinata a viabilità per mq. 1.514;
- partecipazione pro-quota alla spesa per l'urbanizzazione;
- prestazione delle fidejussioni previste in convenzione;

nonché:

- partecipazione pro-quota al costo complessivo per la realizzazione delle opere.

Considerato che nella bozza di convenzione del P.I.I , alla lettera n delle premesse, adottata dal Consiglio Comunale con la deliberazione n. 62 del 23.7.2002 di cui in oggetto, l'Amministrazione Comunale si è riservata di assumere, al riguardo, la propria determinazione in merito alla quota di S.L.P. di spettanza inerente le aree suddette;

Premesso che:

la suddetta capacità edificatoria può, in astratto, essere utilizzata con la realizzazione diretta da parte del Comune, che dovrebbe assumere sia la necessaria organizzazione delle risorse e dei mezzi, propria di ogni attività imprenditoriale, sia il connesso rischio di impresa, senza che sia prospettabile (se non depauperando il valore patrimoniale della menzionata capacità edificatoria) l'uso della Slp di competenza comunale per attrezzature ed impianti di pubblica utilità al servizio delle funzioni istituzionali comunali. In proposito, va però considerato che -a parte ogni

considerazione in tema di previsione e di assunzione dell'impegno per la spesa necessaria a condurre a termine l'iniziativa imprenditoriale- l'iniziativa stessa non potrebbe che essere affrontata congiuntamente (in società od in condominio) alle Parti Attuatrici di tutta la restante capacità edificatoria. L'ipotesi di realizzare uno o più manufatti edilizi autonomi dedicati solo a dar sede alla Slp comunale non è, infatti, praticabile non solo per la conformazione dei terreni di proprietà del Comune (conformazione che non dà spazio per costruzioni autonome), ma anche per l'impianto progettuale proposto dagli operatori e condiviso dal Comune, il quale ha voluto non la formazione di tante costruzioni autonome, bensì la concentrazione della Slp edificabile in quattro grandi complessi edilizi (A, B, C e D). Tale soluzione non consentirebbe la realizzazione di uno o più fabbricati autonomi per dar sede alla sola capacità edificatoria spettante al Comune nemmeno se le parti attuatrici aderisse alla proposta di permutare le aree del Comune (fisicamente non edificabili) con altre aree di sua proprietà dotate di dimensione e di conformazione adeguate per uno o più autonomi corpi di fabbrica.

D'altra parte la formazione di quattro grandi complessi edilizi (A, B, C e D) ha costituito una soluzione sostanzialmente vincolata sia dall'assetto dato alla viabilità interna al comparto (assetto in parte previsto dal progetto ANAS e dalla conferenza dei servizi con i Comuni contermini e comunque non ovviabile con un reticolo viario appropriato alla formazione di numerosi lotti edificabili) sia da evidenti esigenze (non solo economiche) connesse alla natura ed alle funzioni dei progettati insediamenti. A quest'ultimo riguardo possono valere alcuni esempi:

a.-la destinazione ricettiva (specie se allocata sulle grandi direttrici di traffico) richiede, se si tien conto della vocazione del sito, la formazione di grandi complessi dotati anche di servizi collaterali capaci di esercitare notevole attrattiva; un albergo di complessivi 579 mq. avrebbe invece una ricettività così ridotta da rendere l'operazione non economicamente sostenibile e del tutto inappropriata rispetto alle caratteristiche del comparto;

b.-anche la destinazione direzionale (per la quale il Comune dispone di 613 mq. di Slp) richiede insediamenti di notevole consistenza, visto che, in una zona come quella di cui si tratta,

sono attratte le grandi imprese e non piccole o medie attività aziendali o, men che meno, studi professionali di medie o grandi dimensioni;

c.-pure la destinazione ludico-ricreativa (813 mq.) richiede grandi dimensioni per esercitare attrazione su di un bacino abbastanza vasto da assicurare un adeguato flusso di utenti;

d.-probabilmente la sola SIp a destinazione commerciale a disposizione del Comune (1.080 mq.) potrebbe essere appetibile sul mercato, pur trattandosi di un insediamento la cui prevedibile superficie di vendita (attorno ai 500 mq.) fa presumere che il relativo esercizio dovrebbe integrarsi in un centro commerciale organizzato e diretto da altri.

Per i motivi fin qui esposti si ritiene che non vi sia, dunque, un interesse dell'Amministrazione Comunale a partecipare direttamente, in qualità di colottizzante, all'attuazione del pii.

Conseguentemente si ritiene di dover procedere all'alienazione della capacità edificatoria a mezzo di un procedimento concorsuale che dovrà necessariamente contemplare l'assunzione a carico del terzo avente causa di tutte le obbligazioni derivanti dalla partecipazione al pii e contenute nello schema di convezione.

Le considerazioni sopra riportate inducono a ritenere che, anche nel caso di esperimento di procedimento concorsuale a mezzo di asta pubblica, la complessiva SIp di competenza comunale avrebbe, in parte, scarsa possibilità attrattiva e, in altra parte, un'attrattiva assai modesta e condizionata: dovrebbe infatti essere realizzata congiuntamente a quella (notevolmente superiore) delle Parti Attuatrici e gestita se non congiuntamente almeno d'intesa con detta Parte.

Il potenziale acquirente del diritto volumetrico si troverebbe infatti nella situazione di dover gestire un'operazione non autonoma e notevolmente vincolata sotto l'aspetto urbanistico-edilizio dovendone sostenere le conseguenti e connesse obbligazioni ed oneri, meglio descritti in premessa, e comunque subordinata all'operatore principale dell'intervento con cui dovrebbero essere preventivamente concordate le modalità di subentro dell'eventuale terzo avente causa dell'Amministrazione Comunale.

In quest'ottica non è infatti trascurabile, tra le altre obbligazioni, quella derivante dalla dovuta cessione gratuita di mq. 860,95 esterna all'ambito di pii e ricadente all'interno dell'ambito ST/SM che è totalmente di proprietà dell'ImmobiliaEuropea spa, operatore capofila del pii.

Tutto ciò finirebbe per deprimere notevolmente il prezzo di una SIp costituente solo il 2,36% di quella complessivamente prevista nel comparto. La modesta dimensione e la sostanziale insussistenza di autonomia sia nella fase della costruzione (che, dovendo essere congiunta, presuppone un accordo tra l'avente causa del Comune con il suo 2,36% della capacità edificatoria e l'operatore che dispone di tutta la restante capacità edificatoria) che in quella della gestione (in ispecie con riferimento ai servizi del centro commerciale) comportano che la scelta dell'acquirente o degli acquirenti con la procedura dell'asta pubblica (doverosa in via generale) finirebbe per avere un esito certamente negativo per il Comune e, probabilmente, favorevole per le parti attuatrici.

In sede di successiva trattativa privata, infatti, quest'ultima potrebbe pervenire ad un prezzo più conveniente di quello definito in base ai parametri generali del mercato nel caso, probabile considerate le premesse, che l'asta pubblica vada deserta; in questo caso il prezzo a base d'asta, affinché l'operazione possa concludersi con l'aggiudicazione, dovrebbe, anche per la trattativa privata, essere congruamente ridotto.

La situazione obiettiva conduce ad affermare che la scelta più conveniente, in termini di economicità ed efficacia, per l'Amministrazione Comunale si configura quella di esperire la procedura concorsuale della trattativa privata con le parti attuatrici del pii, che costituisce il contraente vincolato per il Comune.

Vista la determinazione dirigenziale n. 1509 del 4.11.2002 con cui è stato conferito l'incarico all'Ing. Chinetti Gianluca per una perizia estimativa stragiudiziale giurata della capacità edificatoria delle aree di proprietà comunale di cui sopra, il quale nella sua relazione estimativa presentata in data 12.12.2002, prot. 41453, ha stimato il valore complessivo in **euro 1.884.918,85**.

Vista la deliberazione di Giunta Comunale n. 435 del 6.12.2002 con cui è stata individuata l'Agazia del Territorio – Ufficio provinciale di Milano – per il conferimento di incarico per un parere di congruità tecnico-economica sulla perizia estimativa stragiudiziale giurata redatta dall'Ing. Chinetti, alla luce della peculiarità della stima in relazione alla pratica in questione;

Visto il parere di congruità presentato dall'Agazia del Territorio in data 4.2.2003 prot. 3887, che ha ritenuto congrua la perizia estimativa redatta dal tecnico incaricato dall'Amministrazione Comunale;

Vista la determinazione dirigenziale n. 101 del 6.2.2003 con la quale la perizia estimativa redatta dall'Ing. Gianluca Chinetti di cui sopra è stata approvata;

Dato atto che si rende necessario procedere alla sdemanializzazione della quota parte della via Bettola e della quota parte della via C. Menotti, meglio individuate sulla tav. 3.2 – azzonamento di P.I.I. in progetto - con le lettere L, M e N nonché dalla Tav. P.I – estratto catastale -, la cui efficacia si produrrà solo nel momento in cui i suddetti tratti stradali perderanno la loro attuale destinazione;

Considerato che la presente deliberazione è stata esaminata dalla II[^] Commissione Consiliare “Assetto, utilizzo, tutela del territorio”, svoltasi nella seduta del 2.4.2003;

Visti i regolamenti comunali;

Visti i pareri di cui all'art. 49, 1° comma del D. Lgs. 267 del 18/8/2000, allegati al presente atto;

Con voti.....

DELIBERA

1. Di procedere alla vendita dell'area di mq. 5.800 e relativi diritti volumetrici (pari a mq 3.085) a cui ineriscono le obbligazioni meglio specificate in premessa, facenti parte della superficie territoriale del pii relativo all'ambito ST/PM1 della Variante Generale adottata – P.S. 4.6 del PRG Vigente – adottato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 62 del 23.7.2002, aree costituite da parte della via Bettola e da parte della via Ciro Menotti, meglio indicate sulla tav. 3.2 – azzonamento di P.I.I. in progetto nonché sulla tav. P.I estratto catastale– allegate alla presente, mediante l'esperimento della trattativa privata con le parti attuatrici;
2. Di incaricare il Settore Gestione del Territorio per l'espletamento di tutti gli atti relativi e conseguenti alla procedura concorsuale a trattativa privata invitando alla partecipazione le parti attuatrici del P.I.I. (relativo all'ambito in oggetto);
3. Di determinare che l'importo a base d'asta, con la possibilità di presentare offerte solo in aumento, è pari a **euro 1.884.918,85**, così come determinato dalla perizia estimativa stragiudiziale giurata della capacità edificatoria delle aree di proprietà comunale di cui sopra, presentata in data 12.12.2002, prot. 41453, dal professionista incaricato Ing. Gianluca Chinetti, e ritenuta congrua sulla base del relativo parere presentato dall'Agenzia del Territorio in data 4.2.2003 prot. 3887, atti allegati alla presente deliberazione;
4. Di sdemanializzare la quota parte della via Bettola e la quota parte della via C. Menotti, meglio individuate sulla tav. 3.2 – azzonamento di P.I.I. in progetto - con le lettere L, M e N nonché dalla Tav. P.I – estratto catastale -, la cui efficacia si produrrà solo nel momento in cui i suddetti tratti stradali perderanno la loro attuale destinazione;

5. Di dare atto che la stipula dell'atto notarile di alienazione delle aree in questione e relativi diritti volumetrici, dovrà avvenire comunque prima della stipula della convenzione di attuazione del P.I.I. relativo all'ambito ST/PM1 della Variante Generale- P.S. 4.6 del PRG Vigente – adottato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 62 del 23.7.2002;
6. Di demandare al Dirigente del Settore competente la stipula dell'atto di compravendita dopo il positivo esperimento della procedura di gara di cui al punto precedente;
7. di dare atto che la somma derivante dalla vendita delle aree in questione verrà accertata sul cod. 4050890 cap. 890/14 “Procedure di edilizia privata: progetto speciale P.S. 4.6 vendita volume edificabile e varie” del bilancio di previsione 2003.

In apertura di seduta, al termine di una fase dedicata ad alcune comunicazioni, il Presidente Zucca dichiara l'apertura del Consiglio con la discussione del punto n.33 iscritto all'O.d.G. "Vendita delle aree di proprietà comunale che hanno capacità edificatoria all'interno del Programma Integrato di Intervento, adottata con deliberazione di C.C. n. 62 del 23.7.2002, relativo alle aree denominate ST/PM1 dalla Variante Generale adottata".

L'Assessore al Territorio, Trasporti e Viabilità, Ing. Ivo Paris, e il Dirigente del Settore Gestione del Territorio, Arch. Giuseppe Faraci, illustrano ai Consiglieri il punto n.33 e successivamente si accende una discussione in merito...omissis (trascrizione allegata all'originale dell'atto)

Dopo una sospensione, il Consigliere Bianchessi presenta il seguente emendamento all'O.d.G. n. 33:

EMENDAMENTO BIANCHESSI

Al deliberato, punto 1 penultimo rigo, dopo la dizione "allegate alla presente" si cassa il comma sino alla fine sostituendolo con "concordando in parte con la relazione del Settore Gestione del Territorio, mediante esperimento di asta pubblica ai sensi delle vigenti norme, dell'art. 4 del vigente regolamento comunale per l'alienazione dei beni pubblici, nel rispetto dei principi di trasparenza indicati dall'art. 13 della finanziaria 2003; nel caso in cui l'asta vada deserta si procederà, secondo le norme, all'esperimento della trattativa privata con le parti attuatici;"

Dopo una sospensione chiesta dalla maggioranza, si apre una fase di dichiarazioni di voto sull'emendamento: il Consigliere Foti dichiara a nome della maggioranza che il suo voto sarà contrario all'emendamento del Consigliere Bianchessi; il Consigliere Leoni si esprime favorevolmente rispetto all'emendamento suddetto, considerandolo fondamentale per la legittimità dell'atto. Il Consigliere Bonalumi afferma che il suo voto sarà favorevole all'emendamento Bianchessi e il Consigliere Bongiovanni dichiara che anche il voto del gruppo di A.N. sarà altrettanto positivo.

Il Presidente Zucca pone in votazione l'emendamento Bianchessi e si determina il seguente risultato (allegato A all'originale dell'atto):

Componenti presenti:	n.29
Componenti votanti:	n.28
Voti favorevoli:	n.8
Voti contrari:	n.20
Astenuti:	n.1 Mangiacotti

Il Presidente, in base al risultato della votazione, dichiara l'emendamento respinto a maggioranza di voti.

Il Consigliere Bianchessi chiede un'altra sospensione per redigere altri emendamenti che presenta al termine della stessa a firma degli altri consiglieri del gruppo di F.I.

Il Segretario generale, Avv. Gaspare Merendino, interpellato in merito, dichiara di considerare gli emendamenti al punto 3 della delibera in discussione non ammissibili in quanto mancano gli elementi tecnici che giustifichino la modifica del valore del terreno stabilito in perizia, avallato dall'Agenzia del Territorio ed approvato, con determina, dal Dirigente dell'U.T.C. Si apre un dibattito in merito alla non accettabilità dei 61 emendamenti presentati dal gruppo di F.I. durante il quale viene sottolineato il ruolo sovrano del Consiglio a cui spetta per legge la decisione ultima.

Il Presidente, sulla base della valutazione fatta dal Segretario e dal Responsabile del Procedimento, dichiara che gli emendamenti sono irricevibili.

Il Consigliere Bianchessi propone la seguente mozione d'ordine: dal momento che non accettare gli emendamenti proposti sarebbe un'evidente violazione di legge, è necessario che i Consiglieri se ne assumano la responsabilità con una votazione.

Il Consigliere Bongiovanni ritiene gli emendamenti accettabili, mentre il Consigliere Viganò dichiara che il gruppo dei D.S. voterà contro la mozione d'ordine fatta dal Consigliere Bianchessi.

Il Presidente Zucca pone in votazione la NON RICEVIBILITÀ degli emendamenti e si ottiene il seguente risultato (allegato B all'originale dell'atto):

Componenti presenti:	n.29
Componenti votanti:	n.29
Voti favorevoli:	n. 8
Voti contrari:	n.21
Astenuti:	n. =

Il Presidente, in base al risultato della votazione, dichiara gli emendamenti presentati dal gruppo di F.I. non ricevibili.

Il Presidente Zucca pone in votazione l'argomento in oggetto e si determina il seguente risultato (allegato C all'originale dell'atto):

Componenti presenti:	n.27
Componenti votanti:	n.27
Voti favorevoli:	n.21
Voti contrari:	n. 6
Astenuti:	n. =

Il Presidente, in base al risultato della votazione, dichiara la deliberazione approvata a maggioranza di voti.

Il Presidente pone in votazione l'immediata esecutività della delibera e si determina il seguente risultato (allegato D all'originale dell'atto):

Componenti presenti:	n. 22
Componenti votanti:	n. 21
Voti favorevoli:	n. 21
Voti contrari:	n. 0
Non votanti:	n. 1 Petrucci

Il Presidente, in base al risultato della votazione, dichiara la deliberazione immediatamente esecutiva.

Il Presidente
F.to EMILIO ZUCCA

Il Segretario Generale
F.to GASPARE MERENDINO

Si dichiara che questa deliberazione è pubblicata – in copia – all’Albo Pretorio del Comune per 15 giorni consecutivi, ai sensi dell’art. 124, 1° comma, del T.U. 18.8.2000 n.267, con decorrenza

__17/04/2003__

Cinisello Balsamo, __17/04/2003__

Il Segretario Generale
F.to GASPARE MERENDINO

Copia conforme all’originale, in carta libera per uso amministrativo.

Cinisello Balsamo, _____

Il Segretario Generale

La presente deliberazione è divenuta esecutiva ai sensi di Legge. **IMM. ESECUTIVITA’**

Cinisello Balsamo, __14/04/2003__

Il Segretario Generale

Pubblicata all’Albo Pretorio

dal __17/04/2003__ al __2/05/2003__

Cinisello Balsamo, _____

Visto: Il Segretario Generale